

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G07449 **del** 24/06/2020

Proposta n. 9379 **del** 17/06/2020

Oggetto:

Autorizzazione, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208, comma 15 a favore della Società ESA INFRASTRUTTURE S.r.l. per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero, e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti inerti da costruzione e demolizione) depositati su un terreno distinto in Catasto al foglio n. 53, particelle n. 460 e n 528, adiacente ad un Impianto di recupero inerti con autorizzazione comunale, sito nel Comune di Terracina (LT), S.S. via Appia km 94+650, di proprietà della Ditta Viglianti Costruzioni SNC di Viglianti Armando

Oggetto: Autorizzazione, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208, comma 15 a favore della Società ESA INFRASTRUTTURE S.r.l. per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero, e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti inerti da costruzione e demolizione) depositati su un terreno distinto in Catasto al foglio n. 53, particelle n. 460 e n. 528, adiacente ad un Impianto di recupero inerti con autorizzazione comunale, sito nel Comune di Terracina (LT), S.S. via Appia km 94+650, di proprietà della Ditta Viglianti Costruzioni SNC di Viglianti Armando.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
“POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI”**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell’allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all’Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l’altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto “DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti””;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 865, avente per oggetto “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”.

PRESO ATTO che:

- con istanza acquisita al protocollo regionale al n. I.0967696.28-11-2019, la Società ESA INFRASTRUTTURE S.r.l. (di seguito Società), con sede in via della Dinamica snc, Latina Scalo (LT), iscritta al Registro Imprese di Latina al n. REA – LT 209399 del 17/02/2017 e alla C.C.I.A.A. di Latina al n. 02916050590 del 17.02.2017, C.F. e P.IVA n. 02916050590, legalmente rappresentata dal sig. Fausto Coticoni, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ha presentato richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R5);
- la campagna richiesta è finalizzata alla triturazione dei rifiuti inerti da costruzione e da demolizione depositati su un terreno, distinto in Catasto al foglio n. 53, particelle n. 460 e n. 528, adiacente ad un Impianto di recupero inerti con autorizzazione comunale, sito nel Comune di Terracina (LT), S.S. via Appia km 94+650, di proprietà della Ditta Viglianti Costruzioni SNC di Viglianti Armando, attualmente sotto sequestro giudiziario per effetto di decreto emesso dal Tribunale di Latina, ai sensi degli artt. 354 e 355 comma 2 del CPP – P.P.n. 6222/17 R.G.N.R. Mod. 21;
- la campagna è da effettuare mediante l’utilizzo di un impianto di triturazione mobile “HAMMEL RECYCLINGTECHNIK GMBH”, modello SB750DK, matricola 110/381, di proprietà della Società, autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. G11018 del 09.08.2019;
- alla richiesta della Società è stata allegata la documentazione prevista dalla DGR n. 864/2014, unitamente ad una “Relazione Tecnica gestionale”, una “Relazione Tecnica previsionale di Impatto di acustico ai sensi..ai sensi del DPCM 11.03.91, DPCM 14.11.97, Decreto 16.03.1998, e art. 18 Legge Regionale 03.08.2001 n. 18”, entrambe a firma del dott. Daniele Ripa, iscritto all’Ordine nazionale Albo professionale dei Biologi al n. 058585 Sez. A;
- nella Relazione di cui al punto precedente è stato specificato che:
 - l’attività lavorativa sarà articolata su 7 giorni settimanali, ciascuno di 8 ore, per un totale di giorni 73 effettivi, distribuiti nell’arco di 89 giorni di durata della campagna;

- con l'impianto verranno eseguite operazioni R5 per i CER e le quantità di cui al seguente prospetto:

CER	DESCRIZIONE	QUANTITÀ (t)
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	11.145,284
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	15.000,00
TOTALE		26.145,284

- considerando un 1% di frazione estranea non inerte proveniente dalla cernita, si otterranno:
 - 261 t circa di rifiuti da cernita, prodotti dal processo di selezione e deferrizzazione, con codice CER 19 12 XX, da inviare a smaltimento o recupero, come dal seguente prospetto:

Tipologia di provenienza	CER	Descrizione	Operazione di gestione successiva	Quantità (t)
Rifiuti inerti, Terre e Rocce, Miscele bituminose e Fanghi	191201	carta e cartone	R13-R12- R5- R4-R3-	261
	191202	metalli ferrosi		
	191203	metalli non ferrosi		
	191204	plastica e gomma	D15-D14- D13- D1	
	191205	vetro		
	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		
	191208	prodotti tessili		
	191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)		
	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		

- 25.884,284 t circa di EoW, in conformità alla circolare MATTM 5205 del 15.07.2005 per l'uso a cui saranno destinate, come dal seguente prospetto, che riporta i relativi quantitativi e le caratteristiche merceologiche secondo la normativa tecnica di settore; tale materiale sarà ceduto alla Ditta VIGLIANTI COSTRUZIONI SNC per il successivo riutilizzo all'interno dei propri cantieri o per la sua commercializzazione;

Prodotti finiti	Caratteristiche merceologiche secondo la normativa tecnica di settore	Successivo invio	Quantità (t)
EoW Inerte (aggregati riciclati e materiali per l'edilizia)	Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 5205/2005, D.M. 11.04.2007, UNI-EN 13242, UNI-EN 12620	Materiale commercializzato dalla Ditta Viglianti Costruzioni snc per gli usi consentiti.	25.884,284

RILEVATO che nella Relazione Tecnica trasmessa è stato specificato che la campagna mobile è da realizzare nell'ambito di un ripristino dello stato dei luoghi, sotto il controllo della Polizia Giudiziaria e di ARPA Lazio, così come disposto dalla Procura di Latina e che, in particolare, i rifiuti inerti da costruzione e demolizione oggetto della campagna riguardano solamente quelli depositati sul terreno adiacente all'impianto della Ditta Viglianti Costruzioni, dove erano state rinvenute quantità eccedenti rispetto a quelle consentite dall'autorizzazione in possesso dalla Ditta stessa;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio con nota prot. n. 25463 del 13/01/2020, ha inoltrato richiesta di parere a tutti gli Enti/Amministrazioni indicati dalla DGR n. 864/2014;

RILEVATO che alla nota di cui al capoverso precedente ha dato riscontro solamente ARPA Lazio con nota prot. n. 0009094 dell'11/02/2020, acquisita al protocollo regionale n. I.0119521.11-02-2020, nella quale è stato evidenziato quanto segue:

1. è stato specificato che la corretta classificazione dei rifiuti identificati con 'voce a specchio', classificati con codice CER 17.09.04 e CER 17.05.04, spetta al produttore/detentore dei rifiuti prima di procedere al loro recupero, rilevato che l'autorizzazione richiesta per la campagna di attività riguarda solo rifiuti non pericolosi. Le certificazioni analitiche a supporto dovranno essere esibite a richiesta dell'autorità di controllo.
2. in relazione ai rifiuti sequestrati da sottoporre al processo di recupero, è stato rappresentato che nell'elaborato prodotto non sono contenute informazioni sull'eventuale area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso, rilevato che in esso è riportato che gli stessi verranno prelevati dai luoghi in cui sono attualmente ubicati al fine di poterli lavorare nell'area di cantiere. A tal riguardo, è stato raccomandato alla Società di mettere in atto ogni procedura utile ad evitare il contatto diretto con la matrice suolo, dei rifiuti da sottoporre a lavorazione con l'impianto mobile;
3. in relazione alle tipologie di rifiuti oggetto della campagna di attività, relativamente al codice CER 17.09.04, è stato specificato che i rifiuti in ingresso da trattare dovranno essere costituiti da materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica e isolanti escluso amianto, in conformità al punto 7.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998;
4. ai fini della produzione di materie prime seconde, la Società dovrà garantire preliminarmente l'esecuzione del test di cessione e il rispetto dei limiti previsti dal D.M. 5 Febbraio 1998; ciò in relazione al fatto che Società intende procedere al recupero di rifiuti non pericolosi classificati con codice CER 17.09.04 secondo il punto 7.1.3 lettera a) del Suballegato 1 all'Allegato 1 al D.M. 5 Febbraio 1998, procedendo quindi alla 'messa in riserva di rifiuti inerti [R13], per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente connesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al presente decreto [R5]'. Al riguardo, è stato evidenziato che le materie derivanti dalle attività di recupero del CER 17.09.04 da utilizzare come aggregati nelle opere edilizie cessano la qualifica di rifiuto quando sono rispettate le condizioni di cui al punto 7.1 del Suballegato 1 Allegato 1 del D.M. 5 Febbraio 1998; in particolare, le medesime materie devono essere conformi alle caratteristiche di cui al punto 7.1.4 del citato Suballegato e pertanto dovrà essere certificata da parte della Ditta la conformità all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, in relazione all'utilizzo previsto per ciascun aggregato riciclato, insieme al test di cessione di cui al punto precedente;
5. per quel che riguarda i rifiuti classificati con codice CER 17.05.04, è stato rappresentato che l'impianto in base alla Determinazione della Regione Lazio n. G11018 del 09/08/2019, è autorizzato ad eseguire le operazioni di cui al punto 7.31-bis.3, lettere a) e c), del Suballegato 1 all'Allegato 1 al D.M. 5 Febbraio 1998. Rilevato che nell'istanza non è tuttavia precisata la tipologia di attività che si intende svolgere nel corso della campagna, ai fini del possibile recupero dei suddetti rifiuti nell'industria della ceramica e dei laterizi (lettera a), è stata evidenziata la necessità che la Ditta specifichi quale sia il pretrattamento che intende effettuare sui rifiuti, preliminarmente al recupero finale degli stessi da effettuarsi presso altro sito, dal momento che la lett. a) del punto 7.31-bis.3 del citato decreto ministeriale esplicita chiaramente che il recupero finale del rifiuto avviene da parte dell'industria ceramica;

6. analogamente, per il recupero finale dei rifiuti secondo la lettera c) consistente nell'utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, è necessario che il proponente chiarisca il ruolo dell'impianto mobile preventivamente a tale utilizzo;
7. per quanto espresso ai due punti precedenti, le informazioni date dalla Società non consentono di attestare la conformità delle operazioni di recupero dei rifiuti CER 17.05.04 alle condizioni stabilite dall'autorizzazione e dal D.M. 5 Febbraio 1998;
8. al fine di dimostrare il rispetto degli accertamenti analitici e prestazionali propedeutici al reimpiego delle materie prime seconde scaturite dal ciclo di recupero in edilizia, così come evidenziato al punto precedente, la Società dovrà dotarsi della prevista certificazione dei materiali ricavati dall'attività di recupero, da potere esibire su semplice richiesta da parte degli organi di controllo;
9. in linea con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 34 del 26/01/2012 'Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio', ciascun cumulo di rifiuti e/o materiale recuperato dovrà essere caratterizzato da un'altezza massima di 6 metri e una pendenza massima di 45°;
10. le misure di contenimento per la riduzione delle acque meteoriche di dilavamento dovranno interessare anche i rifiuti in uscita che saranno oggetto di deposito temporaneo presso l'area interessata alla localizzazione dell'impianto; a tal riguardo, si raccomanda che anche in presenza di piogge le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso ed in uscita, nonché del materiale recuperato, siano tali da evitare possibili dilavamenti e dispersioni dei materiali;

RILEVATO che la Società con nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0274698.06-04-2020, in risposta al parere tecnico espresso dal ARPA Lazio con la suddetta nota, prot. 0009094 del 11.02.2020, prot. reg. I.0119521.11-02-2020, ha precisato quanto segue:

- sui rifiuti oggetto di lavorazione della campagna sono state eseguite prove di caratterizzazione di base e test di cessione per stabilirne l'esatta identificazione con codice CER ed escludere la possibilità di dare luogo a percolamenti di sostanze inquinanti; tanto è già stato riportato al Capitolo 7 della Relazione Tecnica Gestionale, che in allegato contiene anche i risultati delle analisi fatte sui campioni prelevati dai cumuli presenti nell'impianto della Ditta Viglianti Costruzioni SNC e da quelli del sito adiacente, su cui sono depositati i rifiuti oggetto della presente campagna;
- per quanto riguarda le informazioni sulle aree di messa in riserva, i rifiuti non verranno spostati dal luogo in cui sono stoccati, giacché sarà l'impianto mobile che avanzerà di volta in volta in prossimità dei cumuli di rifiuti da trattare, con l'ausilio di un escavatore cingolato, che provvederà ad alimentare la tramoggia, così come meglio descritto al capitolo 5 della Relazione Tecnica Gestionale presentata;
- le MPS prodotte verranno stoccate in cumuli con altezza massima di 6 m e inclinazione di 45°;
- l'impianto è progettato per la riduzione volumetrica e alla triturazione e deferrizzazione dei rifiuti edili misti aventi una ampia gamma di caratteristiche quali, rifiuti compatti e argillosi, pietre e macerie, calcestruzzo; nello schema autorizzativo sono stati inserite le possibili destinazioni della MPS in uscita dalla lavorazione e a seconda della costituzione del cumulo, la MPS potrà risultare conforme a una destinazione piuttosto che ad un'altra. La verifica dei prodotti in uscita come meglio descritto nel paragrafo 7.1.3 della "TAV.1 Relazione Tecnica Gestionale" presentata, verrà eseguita ai sensi della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 5205/2005 ed eventualmente D.M. 11.04.2007 e UNI-EN 13242;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'abbattimento ad umido sarà tale da non generare percolamenti;

- a seguito di autorizzazione alla campagna mobile, la Ditta Viglianti Costruzioni Snc presenterà alla Procura della Repubblica richiesta di dissequestro per ripristino dei luoghi; ne consegue che l'inizio della campagna mobile sarà comunicato in seguito alla notifica del dissequestro dell'area di intervento;

RILEVATO che la Società, con nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0509840.10-06-2020, ha precisato:

- che la campagna mobile riguarda solamente i rifiuti con CER 170904 e 170504, come da relazione di caratterizzazione già agli atti della Procura, e non gli altri CER indicati nei certificati delle analisi allegate alla Relazione Tecnica, che, invece, saranno oggetto di altra successiva campagna mobile;
- che per l'abbattimento delle polveri verranno utilizzati sistemi nebulizzazione e che verrà posta particolare attenzione all'utilizzo di un quantitativo di acqua che non generi percolamenti;

PRESO ATTO che nella documentazione presentata è compresa una planimetria che illustra la collocazione all'interno del cantiere della zona dove verrà disposto l'impianto mobile e le zone di stoccaggio dei rifiuti, nonché le zone da destinare allo stoccaggio delle MPS prodotte;

TENUTO CONTO di quanto espresso ai capoversi precedenti, la Società è tenuta al rispetto delle prescrizioni di ARPA Lazio, a quelle riportate nell'Atto autorizzativo dell'impianto mobile e alle seguenti:

1. le operazioni di recupero e/o smaltimento da effettuare su ciascun CER prodotto dalla selezione dei rifiuti inerti, dovranno essere opportunamente gestite e documentate, successivamente alla loro produzione, sulla base della loro recuperabilità, proprietà chimico fisiche, eventuali analisi necessarie, ecc...;
2. i rifiuti con codice CER 19 12 12 possono essere conferiti nell'impianto di smaltimento solo se essi sono stati prodotti da un'operazione di trattamento di rifiuti solidi urbani esclusivamente di tipo meccanico a mezzo del solo impianto mobile in questione, sempre che i rifiuti non contengano plastica, gomma, carta e cartone, vetro, metalli, legno, tessili, minerali e rifiuti combustibili, che devono essere identificati con codici specifici CER appartenenti al medesimo sotto capitolo 19 10 00. Ai fini della sua corretta gestione, il rifiuto dopo essere stato qualificato dovrà essere sottoposto alla classificazione giuridica e quindi alla sua caratterizzazione ai fini del suo smaltimento presso una discarica per rifiuti non pericolosi regolarmente autorizzate;
3. oltre alla copertura dei cumuli di rifiuti in caso di eventi meteorici, la Società si deve adoperare affinché l'impianto mobile non produca alcun effluente liquido, immettendo l'acqua nebulizzata per l'abbattimento delle emissioni diffuse, in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri; in ogni caso la Società dovrà allestire idonei sistemi di contenimento per gestire l'eventuale produzione dei suddetti effluenti, provvedendo al loro smaltimento a norma di legge;
4. nel caso di presenza di liquidi di percolazione, questi dovranno essere caratterizzati ed eventualmente smaltiti secondo le raccomandazioni date dalla normativa vigente;
5. tutta la zona dove verrà posizionato l'impianto mobile in fasi successive, così come indicato dalla Società, dovrà essere resa impermeabile per tutta la sua estensione e per tutta la durata della campagna; il perimetro dell'area impermeabilizzata dovrà essere provvisto di un cordolo di contenimento e le acque raccolte in tutte le zone impermeabili destinate alle lavorazioni, stoccaggio, smistamento dei rifiuti e alla manovra dei mezzi, dovranno essere convogliate in apposito contenitore a tenuta (vasca d'accumulo di prima pioggia che funziona da accumulo-decantazione opportunamente dimensionata, impermeabile e munita di sistemi di monitoraggio per verificare il livello del riempimento, nel rispetto di quanto previsto anche dal punto 3.3.1 della DGR N. 34 del 26.01.2012). L'acqua di raccolta del serbatoio dovrà essere smaltita come rifiuto speciale; inoltre

dovrà essere prevista una procedura di controllo e svuotamento della vasca di raccolta anche in condizioni di emergenza. Tali acque potranno essere utilizzate per la nebulizzazione del materiale nella fase di riduzione volumetrica al fine dell'abbattimento delle eventuali polveri. A conclusione delle attività il contenitore a tenuta dovrà essere svuotato e le acque raccolte smaltite ai sensi di legge;

6. i rifiuti in attesa dell'operazione di recupero, se non immediatamente trattati, dovranno essere opportunamente coperti da teli al fine di ridurre la produzione di percolato di cui al punto 4., nonché per evitare dispersioni di polveri in atmosfera;
7. i materiali di scarto opportunamente raccolti, depositati temporaneamente nella zona indicata nella planimetria trasmessa (all'interno di cassoni scarrabili, contenitori vari, comunque, non a diretto contatto con il suolo); se polverosi, dovranno essere protetti con teli prima del loro conferimento presso impianto autorizzato. Al termine della campagna di attività (svolta per fasi successive) gli stessi rifiuti dovranno essere prontamente trasportati, con relativo formulario di identificazione del rifiuto (FIR), presso impianti autorizzati allo smaltimento/recupero.
8. i materiali derivati dalle operazioni di trattamento, non immediatamente utilizzati, dovranno essere stoccati in aree dedicate, e, se polverosi, dovranno essere protetti con teli prima del loro utilizzo;
9. ai fini del possibile recupero dei rifiuti con CER 17.05.04 nell'industria della ceramica e dei laterizi (lettera a) del punto 7.31-bis.3 7.31-bis.3, del Suballegato 1 all'Allegato 1 del D.M. 5 Febbraio 1998, rilevato che nella documentazione integrativa pervenuta non sono stati forniti i chiarimenti richiesti da ARPA Lazio, ovvero non è stato specificato quale sia il pretrattamento dei rifiuti medesimi, preliminarmente al recupero finale degli stessi da effettuarsi presso altro sito da parte dell'industria ceramica, così come disposto dal D.M. medesimo;
10. l'attività collegata all'esercizio dell'impianto nel pieno funzionamento dovrà rispettare i valori acustici di emissione previsti per l'area urbanistica di collocazione del sito e in accordo con la normativa vigente;
11. garantire il mantenimento di tutte le precauzioni ambientali a tutela dell'ambiente, il rispetto dei pareri degli organi preposti alla vigilanza e al controllo e il mantenimento del layout dell'impianto e dell'area adibita allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti;
12. segnalare preventivamente all'Autorità competente il deposito di eventuali eccedenze, trasmettendo una planimetria con l'indicazione delle aree temporanee di deposito necessarie;
13. alla chiusura dell'impianto è necessario rispettare nel dettaglio il piano di ripristino dell'area che comprenda la previsione delle operazioni di bonifica e smaltimento dei contenitori stoccaggio rifiuti, la bonifica dei vari settori dell'impianto, e del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia;
14. dopo la conclusione della campagna, in coordinamento con ARPA Lazio e la Polizia Giudiziaria, così come disposto dalla Procura di Latina, una volta sgomberate le aree da tutti i rifiuti, effettuare le previste verifiche per escludere l'eventuale contaminazione del suolo, comunicandone gli esiti positivi alla competente Direzione regionale per la conseguente presa d'atto; nell'eventualità, invece, che dalle indagini ambientali si dovessero riscontrare dei superamenti rispetto ai valori di cui alla tabella I, colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, la Società dovrà darne immediata comunicazione ai competenti uffici regionali, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 242, comma 3 del citato D.lgs, per stabilire i successivi adempimenti da svolgere;

RITENUTO necessario richiamare la Società sull'obbligo di tenere conto:

- di quanto previsto al punto 1 dell'Allegato D alla parte IV del D.lgs 152/2006, come modificato con l'art. 9 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito in legge con legge 3 agosto 2017, n. 123,

che stabilisce che «La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché del Regolamento UE 2017/997»;

- che le MPS prodotte (Materia prima secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205), prima di poter essere classificate come tali e commercializzate, devono essere oggetto di verifica analitica che ne certifichi la conformità alle più recenti norme tecniche di settore; inoltre, la Società dovrà effettuare il test di cessione sulle MPS, ai sensi degli artt. 8 e 9 del DM 05.02.98;

RICHIAMATO l'art. 269 comma 4 lettera c) del D.lgs. 152/2006, che stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 del medesimo D.lgs., che per le emissioni diffuse (polveri) l'autorizzazione da rilasciare deve contenere apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;

RITENUTO necessario autorizzare formalmente ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica dei rifiuti da trattare;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR n. 865/2014, come risulta da attestazione di pagamento allegata all'istanza presentata, datata 15.11.2019;

RILEVATA la necessità che la Società ESA INFRASTRUTTURE S.r.l., quale proprietaria dell'Impianto Mobile e intestataria del provvedimento regionale autorizzativo, prima dell'avvio della Campagna di attività invii alla Regione copia di Polizza assicurativa per responsabilità civile da inquinamento/danno ambientale, per un massimale garantito pari a € 5.000.000, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 864/2014;

RITENUTO per quanto sopra espresso che sussistono le condizioni per potere rilasciare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'autorizzazione per lo svolgimento della campagna di attività richiesta per il recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R5 per rifiuti inerti da costruzione e demolizione), depositati su un terreno distinto in Catasto al foglio n. 53, particella n. 460, 528;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., di autorizzare la Società ESA INFRASTRUTTURE S.r.l., con sede in via della Dinamica snc, Latina Scalo (LT) – iscritta al Registro Imprese di Latina al n. REA – LT 209399 del 17/02/2017 e alla C.C.I.A.A. di Latina al n. 02916050590 del 17.02.2017, C.F. e P.IVA n. 02916050590, legalmente rappresentata dal sig. Fausto Coticoni, a svolgere una campagna di attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R5 per rifiuti inerti da costruzione e demolizione), depositati su un terreno distinto in Catasto al foglio n. 53, particella n. 460, 528, adiacente ad un Impianto di recupero inerti con autorizzazione comunale, sito nel Comune di Terracina (LT), S.S. via Appia km 94+650, di proprietà della Ditta Viglianti Costruzioni SNC di Viglianti Armando;
- di subordinare la presente autorizzazione al dissequestro del sito da parte del Tribunale di Latina;
- di specificare che la campagna:

- verrà svolta utilizzando il Trituratore mobile di proprietà della Società ESA INFRASTRUTTURE S.r.l., “HAMMEL RECYCLINGTECHNIK GMBH”, modello SB750DK, matricola 110/381, autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. G11018 del 09.08.2019;
- l’attività lavorativa sarà articolata su 7 giorni settimanali, ciascuno di 8 ore, per un totale di giorni 73 effettivi, distribuiti nell’arco di 89 giorni di durata della campagna;
- con l’impianto verranno eseguite operazioni R5 per i CER e le quantità di cui al seguente prospetto:

CER	DESCRIZIONE	QUANTITÀ (t)
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	11.145,284
170904	rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	15.000,00
TOTALE		26.145,284

- di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al rispetto delle prescrizioni tecnico-operative contenute Determinazione della Regione Lazio n. G11018 del 09.08.2019, oltre che a quelle indicate in premessa;
- di autorizzare ai sensi dell’art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell’abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica dei rifiuti da trattare;
- di stabilire che la Società, fermo restando quanto rilevato ai punti precedenti, prima dell’avvio della campagna d’attività dovrà comunicare alla competente Area regionale la data di inizio della stessa, producendo copia di Polizza di Assicurazione per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento/danno ambientale, con massimale non inferiore a € 5.000.000, in suo possesso;
- di stabilire che la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell’attività di cui trattasi.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società ESA INFRASTRUTTURE S.r.l., e trasmesso all’Arpa Lazio Sezione di Latina, alla ASL di Terracina, alla provincia di Latina, al Comune di Terracina (LT) e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore Regionale

ing. Flaminia Tosini